

Pagina iniziale>Crediti in denaro/pecuniari>**Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità**

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità

Tutte le informazioni disponibili in materia di tariffe, di azioni, successive al pagamento, ecc., quando si utilizza il procedimento europeo per controversie di modesta entità in ciascuno Stato membro.

State utilizzando il procedimento europeo per le controversie di modesta entità? In tal caso, tenete conto delle spese processuali applicabili. Troverete tutte le informazioni sulle spese processuali, sulle modalità di pagamento disponibili, sulle fasi successive al pagamento, selezionando **una delle bandiere a destra**

Ultimo aggiornamento: 07/10/2020

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Belgio

Introduzione

Quali sono le spese applicabili?

Quanto dovrò pagare?

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Come posso pagare le spese di giudizio?

Cosa devo fare dopo aver pagato?

Introduzione

Questa materia è disciplinata dagli articoli da 1017 a 1022 del *Code judiciaire* (Codice giudiziario), dall'articolo 953 dello stesso codice per quanto riguarda il pagamento della tassa dei testimoni, nonché dal *Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe* (Codice dei diritti di iscrizione, di ipoteca e di cancelleria), e più particolarmente dagli articoli 142 e seguenti e 268 e seguenti, per quanto riguarda i diritti di iscrizione

Quali sono le spese applicabili?

L'articolo 1018 del *Code judiciaire* definisce in cosa consistono le spese:

1° - *i diritti di cancelleria, di iscrizione e di altro tipo*. I diritti di cancelleria comprendono i diritti di iscrizione a ruolo, i diritti di redazione e i diritti per ottenere copie autentiche (si vedano gli articoli 268 e seguenti del *Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe*). I diritti di iscrizione si collocano fra i 30 e i 100 euro, a seconda dell'organo giurisdizionale adito. I diritti di redazione ammontano a 35 euro.

I diritti di iscrizione devono essere pagati per le sentenze relative a cause di valore superiore a 12 500 euro in via principale (senza comprendere le spese processuali) e sono fissati al 3% di tale importo; Non devono quindi essere versati in caso di controversie di modesta entità.

2° - *i costi, gli emolumenti e gli stipendi che derivano dagli atti giudiziari*;

3° - *il costo della copia autentica della sentenza*: compreso fra 0,85 et 5,75 euro per foglio;

4° - *le spese di tutte le misure istruttorie, in particolare la tassa concernente i testimoni e i periti*. Il decreto regio del 27 luglio 1972 luglio fissa questa tassa a 200 franchi per testimone, pari al giorno d'oggi a circa 5 euro. A questo importo si aggiunge anche un'indennità per le spese di spostamento (0,0868 euro al chilometro).

Nell'ambito di una perizia giudiziaria, il perito fissa liberamente le proprie spese e i propri onorari, fermo restando che il metodo di calcolo degli stessi deve essere indicato chiaramente e che il loro importo può, se del caso, (ad. es. qualora le spese siano ritenute inutili) essere ridotto dal giudice nella determinazione finale delle spese processuali;

5° - *le spese di missione e di soggiorno dei magistrati, dei cancellieri e delle parti, nella misura in cui il loro spostamento sia stato ordinato dal giudice e le spese d'atto nella misura in cui siano state effettuate unicamente a fini processuali*

6° - *l'indennità di procedura* (articolo 1022 del *Code judiciaire*). Essa è versata dalla parte soccombente e costituisce un intervento forfettario nell'ambito delle spese e degli onorari di avvocato della parte vincitrice. Gli importi dipendono dall'indice dei prezzi al consumo e qualsiasi modificazione inferiore o superiore a 10 punti comporta rispettivamente un aumento o una diminuzione del 10% dell'importo.

Valore della causa	Importo di base	Importo minimo	Importo massimo
Fino a 250,00 €	180,00 €	90,00 €	360,00 €
Da 250,01 € a 750,00 €	240,00 €	150,00 €	600,00 €
Da 750,01 € a 2.500,00 €	480,00 €	240,00 €	1.200,00 €

Tribunale del lavoro (regime derogatorio)

Valore della causa	Importo di base	Importo minimo	Importo massimo
Fino a 250,00 €	43,75,€	31,75 €	55,75 €
Fino a 620,00 €	87,43 €	69,43 €	105,43 €
Fino a 2 500,00 €	131,18 €	107,18 €	155,18 €

7)° *gli onorari, gli emolumenti e le spese del mediatore designato, conformemente all'articolo 1734 del codice giudiziario.*

Quanto dovrò pagare?

Tenuto conto di quanto sopra, l'importo da pagare dipende sostanzialmente da un caso all'altro, in funzione della vittoria di causa o meno, della presenza di periti, del numero di testimoni convocati, nonché dei magistrati che hanno dovuto trasferirsi all'estero, o della presenza di un mediatore che ha dovuto prendere parte alla procedura ecc.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Le spese di cancelleria devono essere pagate in via preventiva, pena la mancata iscrizione a ruolo della causa.

Il perito esige sempre il versamento di un acconto in difetto del quale non procederà all'espletamento della perizia.

Qualora sia chiesta l'audizione di un testimone, è necessario consegnare in via preventiva l'importo relativo nelle mani del cancelliere. Qualora detto versamento venga effettuato si presume la rinuncia all'audizione del teste.

Come posso pagare le spese di giudizio?

Il pagamento può essere effettuato mediante un bollettino postale, mediante bonifico bancario elettronico, o in contanti o con assegno intestato al cancelliere (quest'ultima soluzione è riservata agli avvocati e agli ufficiali giudiziari).

Cosa devo fare dopo aver pagato?

Tutte le prove di pagamento devono essere scrupolosamente conservate, per poter essere presentate immediatamente dietro semplice richiesta

Ultimo aggiornamento: 08/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Bulgaria

Introduzione

Quali sono le tariffe in vigore?

Quanto devo pagare?

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Le disposizioni relative al pagamento delle spese giudiziarie e delle spese dei procedimenti civili sono fissate dal codice di procedura civile e dal tariffario delle imposte riscosse dallo Stato a norma del codice di procedura civile (CPC).

Codice di procedura civile:

"Capo 8 - Spese giudiziarie, sezione I - Valore della controversia

Valore della controversia

Articolo 68. La valutazione del valore monetario dell'oggetto della controversia costituisce il valore della controversia.

Importo del valore della controversia

Articolo 69. 1) L'importo del valore della controversia è pari:

1. per le cause legate a crediti pecuniari – alla somma pretesa;

Determinazione del valore della controversia

Articolo 70. 1) Il valore della controversia è indicato dal richiedente. La questione del valore della controversia può essere sollevata dal convenuto o d'ufficio dal giudice al più tardi alla prima udienza del procedimento. In caso di divario fra l'importo indicato e l'importo effettivo, il valore della controversia è fissato dal giudice.

2) La decisione del giudice di rivedere al rialzo il valore della controversia può dar luogo a un'impugnazione.

3) Il valore delle controversie la cui valutazione è difficoltosa al momento della presentazione dell'impugnazione è determinato per approssimazione dal giudice. In seguito può essere richiesta un'imposta supplementare oppure l'eccesso riscosso è rimborsato in funzione del valore determinato dal giudice al momento della decisione.

Sezione II — Imposte e spese

Obbligo di pagare le imposte e le spese

Articolo 71. 1) Nell'ambito del procedimento, si riscuotono le imposte sul valore della controversia e le spese procedurali. Se non è possibile valutare la controversia, l'importo dell'imposta è stabilito dal giudice.

Imposte

Articolo 73. 3) L'imposta è riscossa al momento della presentazione della domanda di protezione o di assistenza e al momento del rilascio del documento per il quale è pagata un'imposta, conformemente a un tariffario adottato dal Consiglio dei ministri.

Allegati della domanda introduttiva del procedimento

Articolo 128. È opportuno allegare alla domanda introduttiva:

1. la procura, se la domanda è presentata da un mandatario;

2. una ricevuta delle imposte e delle spese pagate, se dovute;

3. copie della domanda introduttiva e dei relativi allegati, in funzione del numero di convenuti.

Verifica della domanda introduttiva del procedimento

Articolo 129. 1) Il giudice verifica la validità della domanda introduttiva.

2) Se la domanda introduttiva non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 127, primo comma, e all'articolo 128, il richiedente è invitato a rettificare entro una settimana le irregolarità osservate. Egli è altresì informato della possibilità di beneficiare del patrocinio gratuito a spese dello Stato, se ne ha bisogno e diritto. Se l'indirizzo del richiedente non è indicato e non è conosciuto dal giudice, la comunicazione si effettua mediante affissione nel luogo indicato a tal fine, nella sede dell'organo giurisdizionale, durante una settimana.

3) Se il richiedente non rettifica le irregolarità entro il termine richiesto, la domanda è rinviata con i documenti allegati e, se l'indirizzo non è conosciuto, essa è depositata presso la cancelleria del tribunale, a disposizione del richiedente. È possibile formare un ricorso incidentale contro il rinvio della domanda introduttiva di cui non è stata presentata copia per notificazione."

TARIFFARIO delle imposte statali riscosse dagli organi giurisdizionali ai sensi del codice di procedura civile

"Sezione I

Imposte riscosse nell'ambito di un procedimento civile

Articolo 1. Nell'ambito di una domanda introduttiva, di una domanda riconvenzionale e di una domanda di terzi titolari di diritti indipendenti, si riscuote un'imposta pari al 4 % del valore della controversia, tuttavia non inferiore a 50 BGN."

Il pagamento delle spese giudiziarie può essere effettuato unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto dell'organo giurisdizionale.

Quali sono le tariffe in vigore?

L'imposta è riscossa al momento della presentazione dell'impugnazione. È necessario che il richiedente alleghi alla domanda introduttiva la ricevuta delle imposte e delle spese eventualmente dovute.

Quanto devo pagare?

Per tali controversie nella Repubblica di Bulgaria l'imposta è pari al 4 % del valore della controversia ma non può essere inferiore a 50 BGN.

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Nel caso in cui il richiedente non allega alla domanda introduttiva un documento a conferma dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta, il giudice gli invia un'ingiunzione per ottemperare entro una settimana. Se l'indirizzo del richiedente non è indicato e non è conosciuto dal giudice, la comunicazione si effettua mediante affissione nel luogo indicato a tal fine, nella sede dell'organo giurisdizionale, durante una settimana.

Se il richiedente non rettifica le irregolarità entro il termine richiesto, la domanda è rinviata con i documenti allegati e, se l'indirizzo non è conosciuto, essa è depositata presso la cancelleria del tribunale, a sua disposizione. In tal caso il procedimento è archiviato.

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Il pagamento delle spese giudiziarie può essere effettuato unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto dell'organo giurisdizionale e il documento di pagamento è presentato dalla cancelleria al giudice/collegio che tratta la causa. Le spese giudiziarie non possono essere pagate in contanti presso l'organo giurisdizionale. Ogni organo giurisdizionale ha concluso un contratto con una banca che agisce per suo conto. I conti correnti sono comunicati sul sito internet ufficiale dell'organo giurisdizionale.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Il pagamento delle spese giudiziarie può essere effettuato unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto dell'organo giurisdizionale e il documento di pagamento è presentato dalla cancelleria al giudice/collegio che tratta la causa.

Ultimo aggiornamento: 02/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Repubblica ceca

Introduzione

Quali sono le tariffe in vigore?

Quanto devo pagare?

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge n. 549/1991 Sb, relativa alle spese giudiziarie. Il tariffario delle spese è allegato alla legge. Le spese costituiscono entrate del bilancio dello Stato.

Le spese devono essere pagate a mezzo bonifico bancario sul conto dell'organo giurisdizionale adito. Le spese non superiori a 5 000 CZK possono essere pagate anche mediante marca da bollo.

Quali sono le tariffe in vigore?

Nell'ambito del procedimento per le controversie di modesta entità il pagamento delle spese giudiziarie è disciplinato dalla regolamentazione generale. Le norme applicabili in materia sono uguali a quelle di tutti gli altri procedimenti giudiziari civili.

Quanto devo pagare?

L'importo delle spese procedurali corrisponde a un importo fisso o a una percentuale, per le spese calcolate in base a una data somma pecuniaria. Le spese percentuali corrispondono al prodotto della moltiplicazione del complesso delle spese per il tasso applicabile. I diversi importi figurano nel tariffario allegato alla legge n. 549/1991 Sb, relativa alle spese giudiziarie.

Nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, è determinante la regola di base che si fonda sul criterio della prestazione in denaro. Per una domanda di apertura di un procedimento giudiziario civile vertente su una prestazione in denaro non superiore a 20 000 CZK, l'importo delle spese è fissato a 1 000 CZK.

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Se le spese dovute per la presentazione della domanda introduttiva (*návrh na zahájení řízení*), dell'impugnazione (*odvolání*) o del rinvio in cassazione [*dovolání* dinanzi alla Corte suprema (*Nejvyšší soud*) o *kasační stížnost* dinanzi alla Corte amministrativa suprema (*Nejvyšší správní soud*)] non sono state pagate, il giudice invita il debitore a pagarle entro il termine impartito di almeno di 15 giorni. In alcuni casi eccezionali, il giudice può fissare un termine più breve. In caso di mancato pagamento alla scadenza del termine impartito, il giudice archivia il procedimento. Il pagamento delle spese successivamente alla scadenza del termine non è preso in considerazione.

Se, dopo essere stato adito al fine di pronunciare una decisione d'appello, il giudice d'appello accerta che le spese dovute per la presentazione dell'appello non sono state pagate, invita il debitore a pagarle entro un termine impartito di almeno 15 giorni. In alcuni casi eccezionali, il giudice d'appello può fissare un termine più breve. In caso di mancato pagamento alla scadenza del termine impartito, il giudice d'appello archivia il procedimento. Il pagamento delle spese successivamente alla scadenza del termine non è preso in considerazione. Le stesse regole si applicano al procedimento dinanzi alla Corte di cassazione. Se la decisione relativa all'archiviazione del procedimento per causa di mancato pagamento delle spese passa in giudicato, si estingue l'obbligo di pagamento.

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Le spese devono essere pagate a mezzo bonifico bancario sul conto dell'organo giurisdizionale adito. Gli estremi bancari figurano sul sito internet di ogni organo giurisdizionale, consultabile attraverso il portale internet <https://www.justice.cz/>. Le spese inferiori a 5 000 CZK possono essere pagate anche mediante bolli fiscali.

Il giudice competente a pronunciarsi sulle questioni relative alle spese procedurali è anche competente per materia e territorio a esaminare e decidere la causa in primo grado.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Il bonifico sul conto bancario dell'organo giurisdizionale adito o la consegna dei bolli fiscali allo stesso vale come ottemperamento dell'obbligo di pagare le spese giudiziarie. Non è necessario presentare al giudice adito alcun documento aggiuntivo.

Ultimo aggiornamento: 09/11/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Germania

Introduzione

Quali spese si devono pagare?

Quanto dovrò pagare?

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Come posso pagare?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

La disciplina delle spese giudiziarie relative al procedimento per le controversie di modesta entità è contenuta nella legge sulle spese giudiziarie (*Gerichtskostengesetz*, GKG).

Le spese giudiziarie vengono richieste dall'organo giurisdizionale mediante fattura. Le spese sono esigibili dal momento del deposito della domanda; il proseguimento del procedimento non dipende tuttavia dal loro pagamento.

Oltre che dal richiedente, le spese devono essere versate anche dal soggetto cui l'organo giurisdizionale le imputa o che se ne sia fatto carico nell'ambito di una transazione.

Quali spese si devono pagare?

Le spese specifiche figurano in un allegato della GKG (tabella delle spese, KV-GKG). Al punto 1210 della KV-GKG sono previste spese pari al 3,0 per le controversie di modesta entità. In caso di conclusione anticipata del procedimento le spese sono ridotte all'1,0 (punto 1211 del KV-GKG).

Le spese sono fissate in funzione dell'importo oggetto della controversia, normalmente pari all'importo del credito.

Quanto dovrò pagare?

Si applicano le spese seguenti:

Valore fino a EUR	3,0 EUR	1,0 EUR
500,00	105,00	35,00
1.000,00	159,00	53,00
1.500,00	213,00	71,00
2.000,00	267,00	89,00

Oltre alle spese, devono essere pagati eventualmente altri costi, ad esempio per la notifica, i testimoni, i consulenti tecnici e gli interpreti.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

In caso di mancato pagamento, le spese giudiziarie vengono recuperate in modo forzoso dalla tesoreria dell'organo giurisdizionale.

Come posso pagare?

Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico sul conto comunicato nella fattura indicando il riferimento del fascicolo.

a) Con bonifico bancario

È possibile il pagamento mediante bonifico bancario.

b) Con carta di credito

Non è possibile il pagamento con carta di credito.

c) Addebito diretto in conto corrente

Non è possibile il pagamento con addebito (prelievo sul conto corrente).

d) Altre modalità di pagamento (precisare):

Non sono possibili altre forme di pagamento.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Il proseguimento del procedimento non dipende dal pagamento delle spese giudiziarie.

Ultimo aggiornamento: 05/11/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [et](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Estonia

Introduzione

Quali sono le tariffe in vigore?

Quanto devo pagare?

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

La presentazione di una domanda ai sensi del procedimento europeo per le controversie di modesta entità presso un organo giurisdizionale estone esige il pagamento di un'imposta di importo pari a quello della presentazione di una domanda nazionale. L'imposta e le altre spese procedurali sono disciplinate dal codice di procedura civile (*tsiviilkohtumenetluse seadustik*) e dalla legge relativa ai diritti e alle imposte (*riigilõivuseadus*). L'imposta e le spese procedurali dovute agli organi giurisdizionali estoni possono essere pagate unicamente a mezzo bonifico bancario.

Quali sono le tariffe in vigore?

La presentazione di una domanda esige il pagamento di un'imposta intesa a coprire le spese giudiziarie.

Quanto devo pagare?

Al momento della presentazione di una domanda ai sensi del procedimento europeo per le controversie di modesta entità presso un organo giurisdizionale estone, l'importo dell'imposta è pari a quello della presentazione di una domanda interna. L'importo dell'imposta nazionale dipende dall'importo della pretesa. Per esempio, l'imposta da pagare è di 100 EUR per un credito fino a 500 EUR, di 175 EUR per un credito fino a 1 000 EUR, di 200 EUR per un credito fino a 1 500 EUR e di 225 EUR per un credito fino a 2 000 EUR.

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

L'imposta deve essere pagata anticipatamente al momento della presentazione della domanda. Se l'imposta non è stata pagata, il giudice concede al richiedente la possibilità di pagare entro un termine fissato. Se l'imposta non è pagata entro tale termine, il giudice rigetta la domanda.

Come posso pagare le spese giudiziarie?

L'imposta può essere pagata unicamente a mezzo bonifico bancario. Non si accettano le carte di credito. Per tutti i pagamenti destinati agli organi giurisdizionali, il beneficiario del pagamento è il ministero delle Finanze.

Se l'imposta è pagata anticipatamente, è opportuno indicare con la massima precisione nell'apposito spazio il riferimento al procedimento per il quale si paga l'imposta. Se l'imposta è pagata per mezzo di un portale, per esempio il portale di registrazione delle società o il fascicolo elettronico pubblico, il pagamento riceve sempre un numero di riferimento unico legato al credito in questione.

Maggiori informazioni sui conti relativi all'imposta e sui numeri di riferimento degli organi giurisdizionali sono reperibili sul [sito internet degli organi giurisdizionali](#).

Cosa devo fare dopo il pagamento?

È opportuno comunicare all'organo giurisdizionale le informazioni a conferma del pagamento dell'imposta, ai fini di verifica del ricevimento. Tali informazioni sono: nome della persona che ha pagato l'imposta, estremi bancari sul quale è stato effettuato il pagamento, importo pagato e data del pagamento. L'organo giurisdizionale può verificare il ricevimento del pagamento per via elettronica, non è quindi necessario presentare l'ordine di pagamento a conferma dell'avvenuto pagamento dell'imposta. Il giudice può tuttavia farne richiesta.

Ultimo aggiornamento: 06/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Irlanda

Introduzione

Quali spese si devono pagare?

Quanto dovrò pagare?

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Come posso pagare?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

La parte 9 dello *Statutory Instrument* (S.I.) n. 22 del 2014 disciplina il pagamento delle spese di giudizio sui documenti specifici del procedimento per controversie di modesta entità. La parte 2 dello S.I. n. 22 del 2014 disciplina il pagamento delle spese di giudizio nei procedimenti civili dinanzi alle corti distrettuali e che sono comuni ad entrambi i casi.

Recentemente sul sito [Courts Services Online](#) sono stati introdotti anche servizi online che consentono di creare, modificare e presentare domande e pagare le relative spese, anche in relazione a controversie di modesta entità, creando un account. Il sistema è a disposizione di tutti, persone fisiche e giuridiche.

Quali spese si devono pagare?

Le spese di giudizio devono essere versate al *Small Claims Registrar* (cancelliere per le controversie di modesta entità) al momento della presentazione dei seguenti documenti in relazione alle controversie di modesta entità:

deposito della domanda iniziale

presentazione della *Notice of Dispute with a Counterclaim* (comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale)

*** presentazione della *Notice of Motion to Set Aside Judgment* (domanda di annullamento della decisione)

*** presentazione della *Notice of Appeal to the Circuit Court* (ricorso dinanzi alla corte circondariale)

*** convocazione di testimoni in forma di *Subpoena Ad Testificandum* (convocazione a testimoniare) o *Duces Tecum* (invito a presentare prove)

*** Questi documenti sono indicati nella parte 2 e non nella parte 9 dello S.I. n. 22 del 2014.

Quanto dovrò pagare?

Elemento (1)	Diritto (2)	Documento da vidimare (3)
presentazione della domanda al cancelliere per le controversie di modesta entità	€ 25,00	la domanda o la <i>Court Fee Card</i> (carta delle spese di giudizio)
presentazione della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale presso il cancelliere per le controversie di modesta entità	€ 25,00	la domanda o la carta delle spese di giudizio
presentazione della domanda di annullamento della decisione	€ 15,00	la domanda o la carta delle spese di giudizio
presentazione del ricorso dinanzi alla corte circondariale	€ 25,00	la domanda o la carta delle spese di giudizio
al momento della convocazione dei testimoni a testimoniare o a presentare prove	€ 15,00	le convocazioni originali

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Se le spese di giudizio non vengono pagate all'atto della presentazione della domanda il documento è restituito all'attore accompagnato dalla richiesta di pagamento.

Se le spese di giudizio non vengono pagate sulla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, il documento è analizzato per verificare la validità della domanda riconvenzionale del convenuto. In caso affermativo, il documento è restituito al convenuto accompagnato dalla richiesta di pagamento. In caso negativo, il documento è restituito al convenuto, spiegando perché la domanda riconvenzionale non è valida. Al convenuto viene fornito un nuovo modulo per la comparsa di costituzione, da compilare e rinviare al cancelliere per le controversie di modesta entità.

Se le spese di giudizio sulla domanda di annullamento della decisione non sono pagate entro il termine fissato, il giudice competente per il procedimento sarà informato di tale fatto alla data della domanda. Potrà essere emanato un decreto di esecuzione all'attenzione dello sceriffo in calce alla decisione originaria pronunciata in contumacia.

Se le spese di giudizio sul ricorso dinanzi alla corte circondariale non sono pagate, il fascicolo non è trasmesso alla corte circondariale. Potrà essere emanato un decreto di esecuzione all'attenzione dello sceriffo in calce al decreto originario emesso dal giudice.

Se le spese di giudizio sulle convocazioni di testimoni a testimoniare o a presentare prove non sono pagate, le convocazioni sono nulle.

Come posso pagare?

Le spese possono essere pagate presso il *District Court Stamping Office* (cancelleria della corte distrettuale) secondo le seguenti modalità: in contante o con assegno/vaglia postale/assegno circolare intestato al "*Chief Clerk*" (cancelliere capo).

Le spese di giudizio possono essere pagate anche inviando al competente *District Court Office* (ufficio della corte distrettuale) un assegno/vaglia postale /assegno circolare intestato al cancelliere capo.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Quando si effettua il pagamento presso la cancelleria della corte distrettuale, occorre conservare la ricevuta emessa dal *Court Officer* (funzionario della corte) e depositare il documento o i documenti vidimati presso il cancelliere per le controversie di modesta entità.

Se il pagamento viene effettuato mediante assegno, vaglia postale o assegno circolare intestato al cancelliere capo, conservare una fotocopia del metodo di pagamento e della ricevuta postale, che saranno necessari se il giudice dovesse esigere la prova del pagamento.

Quando riceve il pagamento per i documenti, lo *Small Claims Office* (ufficio per le controversie di modesta entità) li vidima e conserva nel fascicolo la ricevuta del pagamento delle spese di giudizio.

Ultimo aggiornamento: 07/12/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Grecia

Introduzione

[Quali sono le tariffe in vigore?](#)

[Quanto devo pagare?](#)

[Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?](#)

[Come posso pagare le spese giudiziarie?](#)

[Cosa devo fare dopo il pagamento?](#)

Introduzione

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità mira essenzialmente a semplificare e ad accelerare la composizione delle controversie transfrontaliere di modesta entità nell'Unione europea nonché a ridurre il costo fra gli Stati membri.

[Quali sono le tariffe in vigore?](#)

Per presentare al giudice un'impugnazione che sarà esaminata conformemente al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, si devono pagare spese giudiziarie corrispondenti a una (ridotta) percentuale dell'importo di cui il richiedente chiede l'attribuzione. Tale spese devono essere pagate al momento della presentazione della domanda.

[Quanto devo pagare?](#)

L'importo corrispondente è fissato dal giudice, proporzionalmente all'importo dell'indennità chiesta dal richiedente. Per esempio, se il richiedente chiede un importo di 5 000 EUR, le spese giudiziarie am monteranno a circa 65 EUR.

[Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?](#)

In caso di mancato pagamento delle spese giudiziarie entro i termini, il giudice ha la facoltà di a) fissare un termine affinché il richiedente produca la prova dell'avvenuto pagamento delle spese giudiziarie, oppure b) di rigettare l'impugnazione.

[Come posso pagare le spese giudiziarie?](#)

Di norma, le spese giudiziarie sono pagate in contanti presso il Tesoro pubblico. I cancellieri possono spiegare la procedura di pagamento alle parti interessate. Non è (al momento) possibile pagare le spese giudiziarie per mezzo di una carta di credito o a mezzo bonifico bancario.

[Cosa devo fare dopo il pagamento?](#)

La prova di pagamento delle spese giudiziarie fornita dal Tesoro pubblico è allegata al fascicolo della domanda.

Ultimo aggiornamento: 08/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Spagna

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità non rientra tra quelli soggetti alle spese processuali.

Ultimo aggiornamento: 06/11/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Croazia

Introduzione

[Quali spese si devono pagare?](#)

[Quanto dovrò pagare?](#)

[Cosa succede se non pago puntualmente le spese di giudizio?](#)

[Come posso pagare le spese di giudizio?](#)

[Cosa devo fare dopo il pagamento?](#)

Introduzione

Le spese di giudizio nella Repubblica di Croazia sono stabilite nella *Zakon o sudskim pristojbama* (legge n. 118/18 sulle spese giudiziarie) e nell'*Uredba o tarifi sudskih pristojbi* (decreto relativo al tariffario delle spese di giudizio) prescritto dal governo della Repubblica di Croazia.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge sulle spese giudiziarie, le spese di giudizio prescritte dal tariffario devono essere corrisposte mediante pagamento senza l'uso di contanti, in contanti, tramite marche da bollo emesse dalla Repubblica di Croazia oppure per via elettronica.

Per le istanze presentate per via elettronica, ai sensi di normative speciali attraverso il sistema informativo utilizzato nelle attività giudiziarie, occorre versare una spesa di giudizio all'atto della presentazione. L'importo pagato è pari alla metà della spesa di giudizio stabilita dal tariffario.

Per le decisioni notificate da un organo giurisdizionale per via elettronica, ai sensi di normative speciali attraverso il sistema informativo utilizzato nelle attività giudiziarie, occorre versare la metà delle spese di giudizio stabilite dal tariffario se il pagamento avviene entro tre giorni dalla data della notificazione per via elettronica.

Quali spese si devono pagare?

Le spese di giudizio sono pagate nel contesto di tutti i procedimenti giudiziari civili e commerciali. Ai sensi dell'articolo 11 della legge sulle spese giudiziarie, i seguenti soggetti sono esentati da tale pagamento:

la Repubblica di Croazia e gli enti governativi;

le persone e gli organi che esercitano i pubblici poteri nei procedimenti derivanti dall'esercizio di tali poteri;

i lavoratori nel contesto di controversie e altri procedimenti connessi all'esercizio dei loro diritti derivanti dal rapporto di lavoro;

i dipendenti pubblici e gli altri dipendenti nel contesto di controversie amministrative connesse all'esercizio dei loro diritti derivanti dal rapporto di lavoro;

i veterani di guerra disabili della guerra d'indipendenza croata, sulla base di documenti adeguati atti a comprovare il loro status, nonché le persone disabili,

sulla base di documenti adeguati del Dipartimento per lo sviluppo di competenze, la riabilitazione professionale e l'occupazione di persone con disabilità;

i coniugi, i figli e i genitori di soldati uccisi, scomparsi e detenuti durante la guerra d'indipendenza croata, sulla base di documenti adeguati atti a comprovarne lo status;

i coniugi, i figli e i genitori di persone uccise, scomparse e detenute durante la guerra d'indipendenza croata, sulla base di documenti adeguati atti a comprovarne lo status;

i rifugiati, gli sfollati e i rimpatriati, sulla base di documenti adeguati atti a comprovarne lo status;

i beneficiari di prestazioni sociali che ricevono un'indennità di soggiorno;

le organizzazioni umanitarie, le organizzazioni che si occupano della protezione delle famiglie di persone uccise, disperse e detenute nello svolgimento di attività umanitarie, nonché le organizzazioni di persone disabili;

i figli in quanto parti in procedimenti in materia di obbligazioni alimentari o in procedimenti relativi a crediti basati su tale diritto;

le parti che avviano un procedimento per la determinazione della maternità o paternità e un procedimento per i costi sostenuti per la gravidanza e la nascita di un figlio al di fuori del matrimonio;

le parti che chiedono il ripristino della capacità di agire;

minori che chiedono l'autorizzazione a contrarre matrimonio;

le parti del procedimento per consegnare un minore e per l'esercizio di una relazione personale con un minore;

le parti che avviano procedimenti relativi a diritti derivanti da una pensione obbligatoria e da un'assicurazione sanitaria generale, a diritti di disoccupati in virtù di normative sul lavoro e a diritti di assistenza sociale;

le parti che avviano procedimenti per la protezione dei diritti umani e delle libertà costituzionalmente garantiti contro atti individuali definitivi;

le parti coinvolte in controversie in materia di risarcimento danni per inquinamento ambientale;

i sindacati e le associazioni sindacali di livello superiore nei procedimenti civili per l'approvazione giudiziaria di una sostituzione e nelle controversie collettive in materia di lavoro; nonché i rappresentanti sindacali nei procedimenti civili nell'esercizio delle competenze del comitato aziendale;

i consumatori in veste di debitori di fallimenti;

altre persone ed organismi come richiesto da una legge speciale.

Uno Stato straniero è esentato dal pagamento di spese di giudizio, se previsto da un trattato internazionale o qualora sussista un regime di reciprocità.

In caso di dubbio in merito alle condizioni di reciprocità, l'organo giurisdizionale richiederà una spiegazione al ministero della Giustizia.

L'esenzione di cui al punto 10 si applica alle organizzazioni umanitarie per le quali il ministro competente per l'assistenza sociale emette una decisione adeguata.

L'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio non si applica agli organi di comuni e città, a meno che, ai sensi di una legge speciale, non sia stato loro delegato l'esercizio dei pubblici poteri.

Nei procedimenti europei per le controversie di modesta entità le seguenti spese di giudizio sono dovute dai soggetti indicati:

per una domanda: paga l'attore;

per la presentazione di una replica: paga il convenuto;

per una sentenza: paga l'attore;

per un'impugnazione: paga il soggetto che la presenta;

per la risposta ad un'impugnazione: paga il soggetto che presenta la risposta (la risposta è facoltativa).

Quanto dovrò pagare?

I. Per una domanda, una domanda riconvenzionale, una sentenza e un'opposizione ad un'ingiunzione di pagamento, si devono pagare spese di giudizio commisurate all'importo della controversia (calcolata soltanto per l'importo della domanda principale, senza interessi e spese), come segue:

Superiore a	Fino a HRK	HRK
0,00	3 000,00	100,00
3 001,00	6 000,00	200,00
6 001,00	9 000,00	300,00
9 001,00	12 000,00	400,00
12 001,00	15 000,00	500,00

Un contributo di 500,00 HRK è dovuto per importi superiori a 15 000,00 HRK, al quale si aggiunge un 1 % sulla differenza rispetto all'importo di 15 000,00 HRK che non può comunque superare un ammontare di 5 000,00 HRK.

II. La metà delle spese di giudizio di cui al punto I è dovuta per la presentazione di una replica e per una risposta a un'impugnazione.

III. Il doppio dell'importo delle spese di giudizio di cui al punto I è dovuto in caso di impugnazione di una sentenza.

IV. Le spese di giudizio non sono dovute se nel corso del procedimento giudiziario è stata definita una transazione giudiziaria.

Cosa succede se non pago puntualmente le spese di giudizio?

Se una parte non paga le spese di giudizio entro il termine prescritto o non ne informa l'organo giurisdizionale, entro un ulteriore termine di 15 giorni quest'ultimo alleggerà un certificato di esecutività alla decisione concernente le spese di giudizio o alla decisione di reclamo e presenterà tale documentazione all'Agenzia finanziaria per l'esecuzione del pagamento utilizzando i fondi della parte interessata in conformità con le disposizioni della legge che disciplina l'esecuzione di decisioni su attività monetarie.

Ai sensi dell'articolo 28 della legge sulle spese giudiziarie, l'organo giurisdizionale deve innanzitutto avvertire la parte del procedimento in merito all'obbligo di versare le spese di giudizio e, qualora la parte non si conformi immediatamente all'avvertimento, detto organo deve avvertire la parte di pagare le spese di giudizio entro tre giorni. Se la parte non dà seguito all'avvertimento o non era presente all'azione giudiziaria per la quale tali spese di giudizio sono dovute e non ha pagato tali spese, l'organo giurisdizionale adotterà una decisione in merito a dette spese alla quale si applicano spese di giudizio supplementari pari a 100 HRK.

Come posso pagare le spese di giudizio?

Le spese di giudizio devono essere corrisposte mediante pagamento senza l'uso di contanti, in contanti, tramite marche da bollo emesse dalla Repubblica di Croazia oppure per via elettronica.

Le spese di giudizio versate in contanti possono essere corrisposte anche alla contabilità dell'organo giurisdizionale, nel qual caso quest'ultimo è tenuto a versare tale importo nelle entrate di bilancio derivanti da spese di giudizio entro cinque giorni dalla data di riscossione.

Le spese di giudizio possono essere pagate in marche da bollo se il loro importo è inferiore a 100 HRK.

Le informazioni sulle modalità di pagamento delle spese di giudizio devono essere rese disponibili sul sito web della bacheca dei bollettini elettronici, sui siti web degli organi giurisdizionali e presso gli uffici giudiziari.

Le spese di giudizio possono essere pagate presso qualsiasi banca o ufficio postale a favore del bilancio dello Stato della Repubblica di Croazia.

Per il pagamento delle spese di giudizio dall'estero occorre includere le seguenti informazioni:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Numero di conto (CC): 1001005-1863000160

Modello: HR64

Numero di riferimento: 5045-20735-PIN (o altro numero di identificazione personale dell'ordinante)

Beneficiario: ministero delle Finanze della Repubblica di Croazia, per conto del Tribunale commerciale di Zagabria.

La descrizione del pagamento dovrebbe includere le spese di giudizio per la causa _____ (numero di ruolo, accompagnato da una descrizione del pagamento quale, ad esempio, spese di giudizio per una proposta di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea)

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Una volta che il pagamento è stato effettuato, occorre inviare il giustificativo del pagamento all'organo giurisdizionale che sta esaminando la causa per la quale vengono pagate le spese di giudizio, includendo un riferimento al ruolo della causa in esame (se noto) oppure, qualora sia stata appena depositata una domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea, la prova del pagamento bancario deve accompagnare la domanda.

Le parti devono presentare i documenti all'organo giurisdizionale regolarmente tramite posta convenzionale (raccomandata o consegna ordinaria di pacchi) oppure per via elettronica, in una forma conforme alla normativa speciale attraverso il sistema informativo utilizzato nelle attività giudiziarie.

Ultimo aggiornamento: 02/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Italia

Introduzione

Quali spese si devono pagare?

Quanto dovrò pagare?

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Come posso pagare?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

La disciplina delle Spese processuali è contenuta nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.

Quali spese si devono pagare?

Nel processo civile ciascuna parte provvede alle spese degli atti che compie ed alle Spese per gli atti necessari al processo quando la legge o il magistrato le pongono a suo carico (art. 8 Testo Unico delle spese di giustizia, D.P.R. n. 115/2002).

Le spese del processo civile sono:

il contributo unificato

le spese di notifica

i diritti di copia

Quanto dovrò pagare?

Gli importi da pagare sono stabiliti dall'articolo 13 e dall'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 per quanto riguarda, rispettivamente, il contributo unificato e l'anticipazione forfettaria per le notificazioni a richiesta dell'ufficio.

I diritti di copia sono disciplinati dagli articoli 267 e seguenti del D.P.R. n. 115/2002 e schematizzati nelle tabelle nn. 6, 7 ed 8 allegate al medesimo D.P.R.

Ai sensi dell'articolo 46, legge 374/1991, istitutiva dell'Ufficio del Giudice di Pace, gli atti ed i provvedimenti fino ad euro 1.033 sono soggetti solo al pagamento del contributo unificato.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

In caso di mancato pagamento, l'ufficio giudiziario o una società incaricata della riscossione (convenzione con la società Equitalia Giustizia s.p.a) notifica un invito al pagamento contenente le indicazioni per procedere alla regolarizzazione del versamento del contributo unificato (art. 248 del D.P.R. 115/2002).

Nel caso di mancato versamento dei diritti di copia e dell'importo previsto dall'articolo 30 del D.P.R. 115/2002, l'ufficio può rifiutare di ricevere l'atto (art. 285 del D.P.R. n. 115/2002).

Come posso pagare?

Se il pagamento è eseguito in Italia mediante c/c postale, Mod. F23 o bolli acquistati presso le tabaccherie e rivendite autorizzate.

Per il pagamento eseguito dall'estero mediante bonifico bancario.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Dopo il pagamento occorre fornire all'ufficio giudiziario la prova dell'avvenuto versamento mediante esibizione della relativa ricevuta.

Ultimo aggiornamento: 13/10/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Cipro

A Cipro, il regolamento di procedura che attua il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, è il regolamento di procedura del 2008 relativo al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, applicabile dal 1° gennaio 2009.

Ultimo aggiornamento: 08/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua lv di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Lettonia

Introduzione

Quali spese si devono pagare?

Quanto dovrò pagare?

Cosa succede se non pago puntualmente le spese di giudizio?

Come posso pagare le spese di giudizio?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

A norma dell'[articolo 33](#), secondo comma, del *Civilprocesa likums* (codice di procedura civile) le *tiesas izdevumi* (spese di giudizio) comprendono: un *valsts nodeva* (contributo statale);

un *kancelejas nodeva* (contributo per spese di cancelleria);

le spese sostenute necessariamente per l'esame di un caso.

Occorre versare un contributo statale per ogni domanda presentata a un organo giurisdizionale (una domanda principale, una domanda riconvenzionale, una domanda proposta da un terzo con una domanda distinta in relazione all'oggetto della controversia in un procedimento già avviato, una domanda in una forma speciale di procedimento o un'altra domanda prevista dall'[articolo 34](#) del codice di procedura civile). L'[articolo 43](#) del codice di procedura civile elenca le persone esentate dal pagamento delle spese di giudizio (compresi i contributi statali).

L'organo giurisdizionale ordinerà alla parte soccombente di rimborsare tutte le spese di giudizio sostenute dalla parte vincitrice. Se una domanda è stata parzialmente soddisfatta, l'organo giurisdizionale ordinerà che le spese di giudizio siano rimborsate all'attore in maniera proporzionale alla parte di domande soddisfatte e al convenuto in maniera proporzionale alla parte di domande respinte. Non è previsto il rimborso del contributo statale per una *blakus sudzība* (denuncia accessoria) in relazione a una decisione giudiziaria o per la riapertura di un procedimento giudiziario in seguito alla pronuncia di una sentenza contumaciale.

Se l'attore rinuncia a una domanda, deve rimborsare le spese di giudizio sostenute dal convenuto. In tal caso il convenuto non sarà tenuto a rimborsare le spese di giudizio sostenute dall'attore. Tuttavia, se l'attore rinuncia alle proprie domande perché il convenuto ha volontariamente soddisfatto le stesse in seguito alla loro presentazione, su richiesta dell'attore, l'organo giurisdizionale ordinerà al convenuto di rimborsare le spese di giudizio sostenute dall'attore. Se decide di non esaminare un'azione, su richiesta del convenuto, l'organo giurisdizionale ordina all'attore di rimborsare le spese di giudizio sostenute dal convenuto.

Se l'attore è esentato dal pagamento delle spese di giudizio, il convenuto sarà condannato a versare le spese di giudizio dell'attore allo Stato in maniera proporzionale alla parte di domanda soddisfatta.

Quali spese si devono pagare?

Per la presentazione di una domanda nel contesto di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità occorre versare un contributo statale. Durante il procedimento, la parte può altresì dover pagare altre spese di giudizio, quali il contributo per spese di cancelleria (ad esempio per il rilascio di trascrizioni e duplicati dei documenti relativi al procedimento) e le spese relative all'esame della causa (ad esempio le spese sostenute per la ricerca del convenuto su richiesta dell'attore o le spese per la consegna, l'emissione e la traduzione di citazioni e altri atti giudiziari).

Quanto dovrò pagare?

Quando si presenta una domanda, occorre versare un contributo statale corrispondente al 15 % dell'importo della causa, ma comunque non inferiore a 71,41 EUR.

L'importo di un eventuale contributo per spese di cancelleria è determinato conformemente all'articolo 38 del codice di procedura civile. L'importo delle spese relative all'esame di una causa può variare a seconda di una serie di fattori (ad esempio le modalità di consegna dei documenti: tramite posta convenzionale o posta elettronica).

Cosa succede se non pago puntualmente le spese di giudizio?

Se la domanda non è accompagnata da della documentazione che conferma il pagamento del contributo statale e di altre spese di giudizio conformemente alle norme procedurali e per l'importo prescritto dalla legge, ai sensi dell'[articolo 133](#) del codice di procedura civile, l'organo giurisdizionale non procederà oltre con la domanda e fisserà un termine entro il quale l'attore deve risolvere tali carenze.

Se l'attore risolve tali carenze entro il termine stabilito, la domanda si considera presentata il giorno della sua prima presentazione all'organo giurisdizionale.

Se l'attore non risolve le carenze entro il termine stabilito, la domanda si considera non presentata e viene restituita all'attore.

La restituzione della domanda all'attore non impedisce a quest'ultimo di ripresentarla all'organo giurisdizionale secondo le procedure ordinarie previste dalla legge.

Qualora siano dovute spese di giudizio per la notificazione o comunicazione di atti, l'organo giurisdizionale non notificherà tali atti fino al pagamento della relativa spesa. Tuttavia, se le spese per l'esame di una causa non vengono versate volontariamente allo Stato, esse saranno recuperate conformemente alle norme generali di esecuzione delle sentenze.

Come posso pagare le spese di giudizio?

Il **contributo statale** può essere versato sul conto della *Valsts kase* (tesoreria dello Stato). Il contributo statale ([articolo 34](#) del codice di procedura civile, ad eccezione del sesto comma) va pagato come segue:

Beneficiario: Valsts kase
Numero di registrazione: 90000050138
Numero di conto: LV55TREL1060190911200
Banca del beneficiario: Valsts kase
Codice BIC: TRELLV22

Causale del pagamento: indicare i dati identificativi della persona o della causa: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione. Se il pagamento di un contributo statale viene effettuato per conto di un'altra persona, occorre fornire informazioni che identifichino tale persona: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione.

Il contributo statale per una presentazione per l'esecuzione di un titolo esecutivo o di un altro documento di esecuzione può essere versato sul conto della tesoreria dello Stato. Il contributo statale per una presentazione per l'esecuzione di un titolo esecutivo o di un altro documento di esecuzione ([articolo 34](#) del codice di procedura civile, sesto comma) deve essere corrisposto come segue:

Beneficiario: Valsts kase
Numero di registrazione: 90000050138
Numero di conto: LV71TREL1060190911300
Banca del beneficiario: Valsts kase
Codice BIC: TRELLV22

Causale del pagamento: indicare i dati identificativi della persona o della causa: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione. Se il pagamento di un contributo statale viene effettuato per conto di un'altra persona, occorre fornire informazioni che identifichino tale persona: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione.

Il contributo per spese di cancelleria può essere versato sul conto della tesoreria dello Stato. Il contributo per spese di cancelleria ([articolo 38](#) del codice di procedura civile) va pagato come segue:

Beneficiario: Valsts kase
Numero di registrazione: 90000050138
Numero di conto: LV39TREL1060190911100
Banca del beneficiario: Valsts kase
Codice BIC: TRELLV22

Causale del pagamento: indicare i dati identificativi della persona o della causa: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione. Se il pagamento di un contributo per spese di cancelleria viene effettuato per conto di un'altra persona, occorre fornire informazioni che identifichino tale persona: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione.

Le **spese relative all'esame di una causa e le spese relative all'esecuzione di obblighi a seguito di una notifica** possono essere versate sul conto della *Tiesu administrācija* (amministrazione dell'organo giurisdizionale). Spese relative all'esame di una causa ([articolo 39](#) del codice di procedura civile) e spese relative all'esecuzione di obblighi a seguito di una notifica ([articolo 4063](#) del codice di procedura civile):

Tribunali distrettuali (cittadini) e regionali:
Beneficiario: Tiesu administrācija
Numero di registrazione: 90001672316
Numero di conto: LV51TREL2190458019000
Banca del beneficiario: Valsts kase
Codice BIC: TRELLV22

Causale del pagamento: "21499" e indicare i dati identificativi della persona o della causa: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione. Se il pagamento delle spese relative all'esame di una causa viene effettuato per conto di un'altra persona, occorre fornire informazioni che identifichino tale persona: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Quando si presenta una domanda all'organo giurisdizionale, occorre allegare i documenti che confermano il pagamento del contributo statale e di altre spese di giudizio conformemente alle norme di procedura e per l'importo prescritto dalla legge. Inoltre, è necessario versare un contributo per le spese di cancelleria prima dello svolgimento del particolare servizio richiesto. Le spese relative all'esame della causa devono essere pagate prima che si proceda a tale esame.

Ultimo aggiornamento: 09/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Lituania

Introduzione

[Quali spese si devono pagare?](#)

[Quanto dovrò pagare?](#)

[Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?](#)

[Come posso pagare?](#)

[Cosa devo fare dopo il pagamento?](#)

Introduzione

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità prevede un'imposta di bollo stabilita dall'articolo 80, paragrafo 1, primo comma, del codice di procedura civile.

A norma della risoluzione governativa n. 1240 della Repubblica di Lituania, del 27 ottobre 2001, relativa all'adozione di regole di calcolo, versamento, imputazione e rimborso delle imposte di bollo, queste ultime possono essere versate anche per via elettronica.

Quali spese si devono pagare?

L'importo dell'imposta di bollo da versare è indicato al punto seguente.

Quanto dovrò pagare?

L'imposta di bollo ammonta al 3% dell'importo del credito, ma non può essere inferiore a 50 LTL. Se gli atti processuali e i loro allegati sono trasmessi al tribunale unicamente per via elettronica, l'importo da versare è pari al 75% dell'imposta di bollo esigibile per il documento in questione, ma non può essere inferiore a 10 LTL.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

La domanda deve essere corredata dei documenti e degli altri elementi di prova su cui il richiedente basa le proprie pretese e della prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo.

Se l'imposta di bollo non è stata versata, il giudice adotta una decisione in cui fissa un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per rimediare alla situazione. La decisione è trasmessa entro il giorno feriale successivo alla sua adozione.

Se la parte che ha presentato l'atto processuale si è conformata alle istruzioni del giudice e ha rimediato alla situazione entro il termine prescritto, l'atto si considera depositato alla data in cui è stato inizialmente presentato all'organo giurisdizionale. In caso contrario, l'atto non si considera presentato e, entro cinque giorni lavorativi dopo la scadenza del termine fissato per rimediare alla situazione, il giudice emette una decisione con cui restituisce l'atto processuale e i documenti che lo corredo alla persona che li ha depositati.

Come posso pagare?

L'imposta di bollo è versata sul conto specifico "Entrate" dell'Ispettorato nazionale delle imposte, che dipende dal ministero delle Finanze, secondo il metodo scelto dall'interessato (e-banking, versamento in contanti, bonifico bancario o altro).

Cosa devo fare dopo il pagamento?

La prova del versamento dell'imposta di bollo è costituita dall'ordine di pagamento o da qualsiasi altro documento che confermi l'avvenuto pagamento, che contenga le informazioni seguenti:

il cognome, il nome e il numero di identificazione personale del pagatore (o la ditta e il numero di iscrizione al registro delle imprese, se si tratta di una persona giuridica);

il cognome, il nome e il numero di identificazione personale della controparte (convenuto, debitore, ecc.) (o, nel caso di una persona giuridica, la ditta e il numero di iscrizione al registro delle imprese);

la data di pagamento;

il riferimento del pagamento;

l'importo versato;

l'oggetto del pagamento ("pagamento dell'imposta di bollo" e il nome dell'organo giurisdizionale adito).

Se l'imposta di bollo è versata dal rappresentante della parte in giudizio (avvocato, consulente giuridico o altro rappresentante degli interessi della parte in giudizio), l'ordine di pagamento o qualsiasi altro documento che confermi l'avvenuto pagamento dovrebbe, oltre agli elementi summenzionati, contenere il cognome, il nome e il numero di identificazione personale (o, nel caso di una persona giuridica, la ditta e il numero di iscrizione al registro delle imprese) della parte rappresentata.

Se l'imposta di bollo è versata per via elettronica, non sono necessari documenti a conferma del pagamento.

Ultimo aggiornamento: 02/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Lussemburgo

Quali sono le spese di giudizio applicabili?

Il fatto di portare una controversia dinanzi a un giudice civile (ossia adire il giudice civile) non comporta altre spese oltre a quelle legate agli atti degli ufficiali giudiziari e degli avvocati. In principio, **non si sostengono altre spese processuali a livello degli organi giurisdizionali civili**. Dopo la sentenza, possono sorgere spese sostenute in relazione all'esecuzione della decisione e alla pretesa della parte vittoriosa.

Ultimo aggiornamento: 02/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Ungheria

Introduzione

Quali sono le spese applicabili?

Qual è l'importo previsto?

Cosa succede in caso di ritardato pagamento delle spese di giudizio?

Quali sono le modalità di pagamento delle spese di giudizio?

Quali sono gli adempimenti necessari una volta versate le spese?

Introduzione

La legge XCIII del 1990 sulle imposte stabilisce le norme che disciplinano le spese di giudizio da pagare nei procedimenti relativi a controversie di modesta entità avviati in Ungheria a norma del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. In base a tali norme, all'avvio del procedimento è necessario versare un importo pari al 6% del valore del credito mediante marca da bollo acquistabile negli uffici postali o versamento all'agenzia delle entrate nazionale mediante bonifico.

Quali sono le spese applicabili?

Le spese di giudizio devono essere versate all'avvio del procedimento.

Qual è l'importo previsto?

In caso di crediti pecuniari deve essere versato il 6% dell'importo della controversia esclusi gli oneri aggiuntivi (spese, interessi), mentre nel caso di crediti non pecuniari il 6% del valore stimato della controversia con un minimo di 15 000 HUF. In caso di crediti pecuniari in valute diverse dal fiorino ungherese, l'importo da versare è calcolato sulla base del tasso medio di cambio del fiorino della banca centrale in vigore il giorno della presentazione della domanda.

Cosa succede in caso di ritardato pagamento delle spese di giudizio?

Se il ricorrente non versa le spese di giudizio al momento dell'avvio del procedimento, il tribunale ne richiede il pagamento. In caso di mancato rispetto di tale termine da parte del ricorrente, il tribunale respinge la domanda.

Quali sono le modalità di pagamento delle spese di giudizio?

Il ricorrente può pagare le spese mediante imposta di bollo, acquistabile negli uffici postali. In caso di pagamento delle spese di giudizio mediante imposta di bollo, l'importo è arrotondato per eccesso, in modo che qualsiasi importo restante al di sotto di 50 HUF sia soppresso e qualsiasi importo restante superiore a 50 HUF sia arrotondato a 100 HUF.

Il ricorrente può versare le spese di giudizio sulla base di un importo stabilito dall'autorità fiscale. In questo caso la domanda è indirizzata in duplice copia all'autorità fiscale e le spese di giudizio possono essere versate utilizzando un ordine di pagamento fornito dall'autorità fiscale nazionale o mediante bonifico sul conto bancario indicato dalla stessa autorità o ancora, se possibile, mediante carta di pagamento. Ai fini del calcolo delle spese di giudizio, il pertinente modulo può essere presentato in qualsiasi contea (capitale) alla direzione delle entrate dell'Ufficio nazionale delle imposte e delle dogane (*Nemzeti Adó-és Vámhivatal*)

Quali sono gli adempimenti necessari una volta versate le spese?

In caso di pagamento delle spese di giudizio mediante imposta di bollo, il bollo deve essere affisso sulla domanda prima della sua presentazione al tribunale. Il bollo apposto sulla domanda non deve essere per nessun motivo timbrato o modificato dall'interessato.

Qualora sia l'autorità fiscale a calcolare le spese di giudizio, la stessa autorità certifica sulla domanda che essa è stata presentata ai fini del calcolo delle spese di giudizio, dopodiché la domanda può essere presentata al tribunale.

Ultimo aggiornamento: 08/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Malta

Introduzione

[Quali sono le tariffe in vigore?](#)

[Quanto devo pagare?](#)

[Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?](#)

[Come posso pagare le spese giudiziarie?](#)

[Cosa devo fare dopo il pagamento?](#)

Introduzione

Le spese giudiziarie applicabili a tale procedimento sono esposte in appresso.

Tariffa A del secondo tariffario della legislazione secondaria 380.01, regole relative al tribunale delle controversie di modesta entità

Articolo 2 della tariffa B del capo 12 delle leggi di Malta, codice dell'organizzazione e della procedura civile.

Il pagamento dei diritti di cancelleria non può effettuarsi per via elettronica.

Quali sono le tariffe in vigore?

Modulo A - Modulo di domanda

Modulo C - Modulo di risposta

Modulo D - Certificato relativo a una decisione pronunciata nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Quanto devo pagare?

Modulo A - Modulo di domanda: 40,00 EUR per i diritti di cancelleria e 7,20 EUR per la notifica a ciascun convenuto.

Modulo C - Modulo di risposta: 25,00 EUR per i diritti di cancelleria e 7,20 EUR per la notifica.

Modulo D - Certificato relativo a una decisione pronunciata nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità: 20,00 EUR per i diritti di cancelleria

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Il modulo sarà trattato solo dopo il pagamento.

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Le spese giudiziarie possono essere pagate sul seguente conto corrente:

Titolare del conto	CASSIERE DEL GOVERNO DI MALTA
IBAN (conto bancario internazionale)	MT55MALT011000040001EURCMG5001H
Codice della Banca nazionale	CODICE BANCARIO 01100
Numero del conto	40001EUR-CMG5-001-H
Codice BIC/SWIFT	MALMTMT
Nome della banca	BANCA CENTRALE DI MALTA
Indirizzo della banca	Castille Place La Valletta MALTA
Valuta del conto	EURO

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Presentare una ricevuta della banca a dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Ultimo aggiornamento: 08/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Paesi Bassi

Introduzione

[Quali sono le tariffe in vigore?](#)

[Quanto devo pagare?](#)

[Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?](#)

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Le domande nell'ambito del procedimento per le controversie transfrontaliere di modesta entità (regolamento (CE) [n. 861/2007](#), entrato in vigore il 1° gennaio 2009) sono introdotte per mezzo del [modulo A](#) dinanzi al giudice competente, conformemente alle norme ordinarie in materia di competenza relativa. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità mira a risolvere in modo più semplice e veloce le controversie transfrontaliere di valore non superiore a 5 000 EUR. Il regolamento è applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE, eccetto in Danimarca.

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità costituisce per le parti un'alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri. La sentenza emessa in uno Stato membro nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

Per il procedimento per le controversie di modesta entità sono disponibili moduli standard in tutte le lingue dell'UE. Per avviare il procedimento, è necessario compilare il modulo A. Si devono allegare al modulo tutti i documenti pertinenti, come ricevute e fatture.

L'esecuzione forzata in un altro Stato membro può essere rifiutata unicamente se risulta incompatibile con un'altra decisione nell'altro Stato membro in relazione alle stesse parti. L'esecuzione forzata avviene conformemente alle norme e procedure nazionali dello Stato membro in cui deve avvenire l'esecuzione.

Quali sono le tariffe in vigore?

L'importo dei diritti di cancelleria dipende dal valore della pretesa. Cfr. anche: Quanto devo pagare?

Quanto devo pagare?

Le tariffe in vigore al 2019 sono ripartite come segue:

Natura dell'importo della pretesa o della domanda	Diritti di cancelleria per le persone giuridiche	Diritti di cancelleria per le persone fisiche	Diritti di cancelleria per gli indigenti
Cause relative a una pretesa o a una domanda: - di importo indeterminato o - non superiore a 500 EUR	121 EUR	81 EUR	81 EUR
Cause relative a una pretesa o a una domanda superiore a 100 000 EUR: 500 EUR ma non più di 12 500 EUR	486 EUR	231 EUR	81 EUR

Per ulteriori informazioni consultare [Rechtspraak.nl](#) e [Consiglio per il patrocinio a spese dello Stato](#).

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Le spese giudiziarie devono essere pagate in anticipo. Se il pagamento non avviene entro un mese, il giudice archivia la domanda e non tratta la causa.

Come posso pagare le spese giudiziarie?

L'ordine di pagamento inviato può essere pagato mediante bonifico bancario (elettronico o di altro tipo).

Cosa devo fare dopo il pagamento?

A pagamento avvenuto, questo è notificato al convenuto, che è invitato a compilare e restituire il modulo di risposta.

Link correlati

[Regolamento \(CE\) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità](#)

Modulo A

[Rechtspraak.nl](#)

[Consiglio per il patrocinio a spese dello Stato](#)

Ultimo aggiornamento: 08/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Austria

Introduzione

Quali spese si devono pagare?

Quanto dovrò pagare?

Cosa succede se non pago puntualmente le spese di giudizio?

Come posso pagare le spese di giudizio?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, l'atto introduttivo di tale procedimento è denominato *Klage* (domanda), come previsto anche dal diritto nazionale. Pertanto, il diritto austriaco sulle spese di giudizio non contiene una disposizione nazionale distinta per le domande ai sensi di tale regolamento. La domanda e il successivo procedimento di primo grado rientrano nella *Tarifpost 1 (voce di spesa 1)* di cui alla *Gerichtsgebührengesetz (legge austriaca sulle spese giudiziarie)*, che si applica a tutti i procedimenti civili nazionali.

Quali spese si devono pagare?

Nei procedimenti relativi alle controversie di primo grado nel contesto del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, si applica la **voce di spesa 1** della **legge sulle spese giudiziarie**, in conformità con la nota 1 alla voce di spesa 1 di tale legge. Tale spesa forfettaria è dovuta indipendentemente dal fatto che il procedimento si sia concluso o meno. Una riduzione (a un quarto) si applica soltanto se la domanda viene immediatamente ritirata o respinta prima della notificazione alla parte avversa (nota 3 alla voce di spesa 1 della legge sulle spese giudiziarie). Ai sensi del sistema austriaco delle spese di

giudizio, soltanto l'atto con il quale si avvia il procedimento (in questo caso, la domanda nel contesto del procedimento europeo per le controversie di modesta entità) è soggetto ad un contributo nel contesto di procedimenti civili di primo grado. Non sono previste spese di giudizio supplementari per ulteriori procedimenti di primo grado.

A norma dell'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge sulle spese giudiziarie, l'obbligo di pagamento delle spese di giudizio sorge quando si presenta domanda presso l'organo giurisdizionale per un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Se l'azione viene successivamente estesa, l'obbligo di pagamento delle spese di giudizio sorge all'atto della presentazione di atti processuali scritti. Nel caso si instauri una trattativa, l'obbligo di pagamento delle spese di giudizio sorge al momento della registrazione dell'estensione della domanda o di una transazione che va oltre l'oggetto della domanda. Le spese giudiziarie vanno pagate in tale momento. Le domande di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio devono essere presentate anche a titolo di *Verfahrenshilfe* (patrocinio a spese dello Stato) al più tardi entro tale data, purché siano soddisfatte le condizioni del caso. Le domande di riesame ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sono gratuite.

Quanto dovrò pagare?

Il calcolo delle spese di giudizio per i procedimenti di primo grado dipende dal valore dell'oggetto della causa (l'importo della controversia come indicato nella domanda o successivamente nell'estensione della domanda) e dal numero delle parti. A titolo illustrativo, si riporta in appresso la tabella completa delle tariffe di cui alla voce di spesa 1 della legge sulle spese giudiziarie (al 1° ottobre 2013; cliccare qui per il testo attuale dell'[art. 32](#) di tale legge):

Voce di spesa 1	Valore dell'oggetto della causa		Spese di giudizio	
	non superiore a	150 EUR		22 EUR
	superiore a	150 EUR ma non superiore a	300 EUR	43 EUR
	superiore a	300 EUR ma non superiore a	700 EUR	61 EUR
	superiore a	700 EUR ma non superiore a	2 000 EUR	102 EUR
	superiore a	2 000 EUR ma non superiore a	3 500 EUR	163 EUR
	superiore a	3 500 EUR ma non superiore a	7 000 EUR	299 EUR
	superiore a	7 000 EUR ma non superiore a	35 000 EUR	707 EUR
	superiore a	35 000 EUR ma non superiore a	70 000 EUR	1 389 EUR
	superiore a	70 000 EUR ma non superiore a	140 000 EUR	2 779 EUR
	superiore a	140 000 EUR ma non superiore a	210 000 EUR	4 170 EUR
	superiore a	210 000 EUR ma non superiore a	280 000 EUR	5 560 EUR
	superiore a	280 000 EUR ma non superiore a	350 000 EUR	6 949 EUR
	superiore a	350 000 EUR		1,2% dell'importo della controversia più 2 987 EUR

Se ci sono più di due parti, può essere aggiunto un supplemento per più parti il cui valore può oscillare tra il 10 % e il 50 % ai sensi dell'articolo 19 bis della legge sulle spese giudiziarie.

Cosa succede se non pago puntualmente le spese di giudizio?

In caso di ritardato pagamento, è dovuta una sanzione fissa di 21 EUR (a partire dal 1° ottobre 2013) ai sensi dell'articolo 31 della legge sulle spese giudiziarie. Tuttavia il ritardo nel pagamento delle spese di giudizio non incide in alcun modo sullo svolgimento del procedimento civile in questione. I procedimenti giudiziari non dipendono dal pagamento delle spese di giudizio in quanto si svolgono in piena autonomia.

Il recupero delle spese di giudizio da parte dell'autorità giudiziaria è disciplinato dalla *Gerichtliches Einbringungsgesetz* (legge austriaca sul recupero dei pagamenti a favore degli organi giurisdizionali). Se, a causa del mancato pagamento, l'autorità giudiziaria deve emettere un'ingiunzione di pagamento (un titolo esecutivo per il recupero delle spese di giudizio) ai sensi dell'articolo 6a della legge sul recupero dei pagamenti a favore degli organi giurisdizionali, si applica un contributo supplementare di 8 EUR (al 1° gennaio 2014).

Come posso pagare le spese di giudizio?

Le modalità di pagamento sono disciplinate dall'articolo 4 della legge sulle spese giudiziarie. A norma dell'articolo 4, le spese di giudizio possono essere pagate con una carta **bancomat** o tramite **carta di credito**, mediante **deposito** o **bonifico bancario** sul conto dell'organo giurisdizionale competente oppure mediante un **deposito in contanti** presso detto organo. Le coordinate bancarie dell'organo giurisdizionale in questione sono disponibili sul sito web del ministero federale della Giustizia [<http://www.justiz.gv.at/>, nella scheda *Gerichte* (organi giurisdizionali)].

Inoltre, tutte le spese di giudizio possono essere versate anche tramite **addebito diretto** se l'organo giurisdizionale (o, in generale, il sistema giudiziario austriaco) è stato autorizzato a riscuotere le spese di giudizio da un conto notificato dalla parte debitrice di tali spese e a depositarle su un corrente dell'organo giurisdizionale stesso. A tal fine, la domanda (la domanda nel contesto del procedimento europeo per le controversie di modesta entità) deve **indicare il conto corrente** dal quale riscuotere le spese di giudizio e l'**autorizzazione a riscuoterle**, ad esempio includendo il riferimento "*Gebühreneinzug!*" (riscossione di spese) o "*AEV!*" (regolamento sull'addebito diretto). Per un'autorizzazione limitata, la domanda può altresì indicare l'importo massimo addebitabile [articoli 5 e 6 dell'*Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung* (regolamento sull'addebito diretto)].

Se si presenta una domanda nel contesto di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità utilizzando l'opzione *Elektronischer Rechtsverkehr* (ERV, **sistema austriaco di giustizia elettronica**), le spese di giudizio devono essere pagate tramite addebito diretto. In questo caso, non è possibile specificare l'importo massimo addebitabile.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Se le autorità federali hanno il diritto di esigere la corresponsione di spese di giudizio al momento della presentazione della domanda (domanda nel contesto del procedimento europeo per le controversie di modesta entità) e non esiste un'autorizzazione all'addebito diretto, occorre allegare alla domanda la prova del pagamento di tali spese (documento giustificativo del bonifico) (articolo 4 della legge sulle spese giudiziarie). Se il pagamento viene effettuato mediante carta bancomat, carta di credito, deposito o bonifico sul conto dell'organo giurisdizionale competente, oppure tramite addebito diretto sul conto della parte in

questione, la Ragioneria federale austriaca informa l'autorità giudiziaria soltanto in una fase successiva della registrazione dei pagamenti effettuati sul conto dell'organo giurisdizionale. Il procedimento relativo alla notificazione delle spese di giudizio si conclude quando viene fornita la prova del pagamento (integrale).

In caso di pagamento in eccesso, è possibile presentare entro cinque giorni una domanda di rimborso delle spese di giudizio versate in eccesso (articolo 6c, primo comma, punto 1, della legge sul recupero dei pagamenti a favore degli organi giurisdizionali).

Ultimo aggiornamento: 06/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Polonia

Introduzione

[Quali sono le tariffe in vigore?](#)

[Quanto devo pagare?](#)

[Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?](#)

[Come posso pagare le spese giudiziarie?](#)

[Cosa devo fare dopo il pagamento?](#)

Introduzione

Le spese giudiziarie dei procedimenti civili sono disciplinate dalla legge del 28 luglio 2005 relativa alle spese giudiziarie in materia civile [Gazzetta ufficiale (*Dziennik Ustaw*) del 2014, n. 1025]. Di norma, le azioni giudiziarie sono subordinate al pagamento di tali spese, anche nell'ambito di un'azione disciplinata dal regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, *che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità*.

Il diritto polacco contempla la possibilità di chiedere l'esenzione da tali spese ai sensi delle disposizioni della succitata legge (Titolo IV - Esenzione dalle spese giudiziarie).

[Quali sono le tariffe in vigore?](#)

Le spese giudiziarie applicabili nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono fisse.

[Quanto devo pagare?](#)

Per una causa trattata nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, le spese fisse ammontano a 100 PLN (articolo 27 ter della legge relativa alle spese giudiziarie in materia civile). Spese di importo analogo si applicano altresì nell'ambito di un'impugnazione (articolo 18 in combinato disposto con l'articolo 27 ter della medesima legge).

[Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?](#)

Conformemente all'articolo 126 bis, primo comma, della legge del 17 novembre 1964 - Codice di procedura civile [Gazzetta ufficiale (*Dziennik Ustaw*) n° 43, n. 269 e successive modifiche], il giudice non tratterà una causa per la quale non siano state pagate le spese giudiziarie. Di conseguenza, le spese giudiziarie devono essere pagate al momento di adire il giudice, ossia alla presentazione della domanda introduttiva, che esige il pagamento di tali spese o della presentazione della domanda di esenzione dalle spese giudiziarie.

Gli effetti giudiziari del mancato pagamento delle spese giudiziarie sulla domanda sono disciplinati fra l'altro dall'[articolo 130](#) e dall'[articolo 130 bis](#) del codice di procedura civile.

Conformemente all'articolo 130 del codice di procedura civile, se non si può dare seguito a un atto procedurale (compresa una domanda introduttiva) in caso di mancato pagamento delle spese dovute, il presidente (giudice) invita la parte a porre rimedio alla situazione entro una settimana, pena il rinvio dell'atto. Se l'atto è stato introdotto da un residente all'estero privo di rappresentante in Polonia, il presidente (giudice) fissa un termine di pagamento che non può essere inferiore a un mese. In caso di mancato pagamento entro il termine prescritto, il giudice rinvia l'atto alla parte. In caso di pagamento entro il termine prescritto, l'atto produce invece effetti dalla data della sua presentazione.

Alla luce dell'articolo 130 bis del codice di procedura civile, se un avvocato, un consulente giuridico o un consulente in materia di brevetti presenta un atto senza pagare le spese dovute (importo fisso o proporzionale al valore dell'oggetto della controversia indicato dal richiedente), l'atto è rinviato senza che il richiedente sia invitato a pagare l'importo dovuto. Se invece l'importo è debitamente pagato entro una settimana dalla data di notificazione dell'ordine di rinvio dell'atto, questo produce effetti giudiziari fin dalla data della prima presentazione.

[Come posso pagare le spese giudiziarie?](#)

Le modalità di pagamento delle spese giudiziarie in materia civile sono disciplinate dal [decreto](#) del ministro della giustizia del 31 gennaio 2006 *relativo alle modalità di pagamento delle spese giudiziarie in materia civile* [Gazzetta ufficiale (*Dziennik Ustaw*) n. 27, n. 199] che costituisce un atto esecutivo della succitata legge relativa alle spese giudiziarie.

Le spese giudiziarie in materia civile sono pagate sul conto corrente dell'organo giurisdizionale adito (gli estremi bancari necessari possono essere ottenuti direttamente presso l'organo giurisdizionale o sul relativo sito web o eventualmente sul sito web del ministero della giustizia), direttamente presso lo sportello di cassa dell'organo giurisdizionale o sotto forma di bolli che possono essere acquistati presso lo sportello di cassa dell'organo giurisdizionale.

[Cosa devo fare dopo il pagamento?](#)

Dopo il pagamento delle spese giudiziarie e l'eventuale rettifica degli ammanchi, il giudice esamina la causa in udienza non pubblica. Il giudice può tenere un'udienza solo nei casi definiti dal regolamento (CE) n. 861/2007.

Ultimo aggiornamento: 08/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Romania

Introduzione

[Quali spese si devono pagare?](#)

[Quanto dovrò pagare?](#)

[Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?](#)

[Come posso pagare?](#)

[Cosa devo fare dopo il pagamento?](#)

Introduzione

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal **regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.**

Il sistema delle imposte di bollo è disciplinato dall'ordinanza di urgenza n. 80/2013, in vigore dal 26 giugno 2013 e adottata a seguito dell'adozione del codice di procedura civile che ha modificato il quadro giuridico processuale civile, e dell'introduzione di nuovi istituti adottati con il codice civile.

Le imposte di bollo sono dovute da tutte le persone fisiche e giuridiche, e rappresentano il corrispettivo dei servizi resi dagli organi giurisdizionali, dal ministero della Giustizia e dalla Procura presso l'Alta Corte di cassazione e di giustizia (*Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție*).

In Romania le imposte di bollo possono essere versate online ma, ad oggi, il sistema di pagamento elettronico non è ancora operativo.

Quali spese si devono pagare?

Le imposte di bollo sono dovute per il giudizio in primo grado e per le impugnazioni, alle condizioni previste dalla legge.

Le persone fisiche possono beneficiare, su richiesta, di riduzioni, esenzioni e rateizzazioni del versamento dell'imposta di bollo, alle condizioni previste dall'ordinanza governativa di urgenza n. 51/2008 relativa al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, approvata, con modifiche, dalla legge n. 193/2008, e successive modifiche e integrazioni. Le persone giuridiche possono beneficiare di agevolazioni per il pagamento delle imposte di bollo alle condizioni previste dall'articolo 42, secondo comma, dell'ordinanza governativa di urgenza n. 80/2013.

Quanto dovrò pagare?

Allo stadio attuale della legislazione l'imposta di bollo per la presentazione di una domanda è fissata dall'articolo 3, primo comma, dell'ordinanza governativa di urgenza n. 80/2013 come segue:

fino a un valore di 500 RON: 8 % del valore ma comunque non meno di 20 RON;

tra 501 e 5 000 RON: 40 RON + 7 % sulla parte superiore a 500 RON;

tra 5 001 e 25 000 RON: 355 RON + 5 % sulla parte superiore a 5 000 RON.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Conformemente alle disposizioni dell'ordinanza governativa di urgenza n. 80/2013, l'imposta di bollo è versata in anticipo. Se il richiedente non paga entro il termine previsto dalla legge o stabilito dall'organo giurisdizionale, la domanda è annullata in quanto priva di bollo o, a seconda del caso, è soddisfatta nei limiti in cui l'imposta di bollo è stata regolarmente versata. Analogamente, se la domanda di agevolazione di pagamento dell'imposta di bollo è stata respinta e il richiedente non ha versato entro il termine stabilito dall'organo giurisdizionale l'imposta di bollo dovuta e non ha depositato nel fascicolo la prova di pagamento, l'organo giurisdizionale annulla la domanda in quanto priva di bollo.

Come posso pagare?

L'imposta di bollo è versata dal debitore in contanti, con bonifico bancario o tramite il sistema online, sul conto separato delle entrate del bilancio locale "Imposte giudiziarie di bollo e altre imposte di bollo" dell'unità amministrativa territoriale in cui la persona fisica ha il domicilio o la residenza o, a seconda del caso, in cui la persona giuridica ha la sede sociale. Le spese delle operazioni di trasferimento dell'importo dovuto a titolo di imposta di bollo sono a carico del debitore dell'imposta.

Se il debitore dell'imposta di bollo non ha né il domicilio né la residenza né, a seconda del caso, la sede legale in Romania, l'imposta di bollo è versata sul conto del bilancio locale dell'unità amministrativa territoriale in cui ha sede l'organo giurisdizionale davanti al quale si propone l'azione o si presenta la domanda.

L'imposta di bollo può essere versata in contanti presso gli uffici tributari dell'unità amministrativa territoriale in cui la persona fisica ha il domicilio o la residenza oppure in cui la persona giuridica ha la sede legale.

Le imposte di bollo possono essere versate anche con bonifico bancario o tramite il sistema online.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

La ricevuta di versamento delle imposte di bollo, rilasciata in caso di pagamento in contanti, o l'ordine di pagamento va presentato contestualmente alla registrazione della domanda giudiziale.

Le ricevute e gli ordini di pagamento relativi all'imposta di bollo non hanno un formato standard, in quanto sono rilasciati nel formato accettato dall'unità amministrativa cui si effettua il pagamento.

Se l'imposta di bollo è versata dopo che il richiedente ha ricevuto dall'organo giurisdizionale l'invito a pagare l'imposta, egli deve depositare nel fascicolo la prova di pagamento dell'imposta entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il deposito della prova di pagamento dell'imposta può essere effettuato personalmente presso la sede dell'organo giurisdizionale o a mezzo posta con l'indicazione del numero del fascicolo (numero della causa) per cui è stato effettuato il versamento. Il numero del fascicolo è riportato nella comunicazione che l'organo giurisdizionale invia alla parte.

Ultimo aggiornamento: 02/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Slovenia

Introduzione

Quali sono le tariffe in vigore?

Quanto devo pagare?

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Le spese giudiziarie per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono disciplinate dalla legge slovena sulle spese giudiziarie (*Zakon o sodnih taksah*, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n° 37/08, 97/10 e 63/13, [E^U 58/14](#) – decisione della Corte costituzionale, [E^U 19/15](#) – decisione della Corte costituzionale, 30/16 e 10/17 – ZPP-E (legge che modifica e integra il codice di procedura civile); in appresso "ZST-1"), che costituisce la disciplina generale in materia di spese giudiziarie.

La ZST.1 (articolo 6) costituisce la base giuridica del pagamento delle spese giudiziarie in contanti o con altri mezzi di pagamento validi, il che si applica altresì al pagamento delle spese nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. In pratica è possibile pagare le spese giudiziarie per via elettronica, mediante i servizi di pagamento in linea delle diverse banche.

Quali sono le tariffe in vigore?

Nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, le spese giudiziarie sono pagate in una rata unica per l'intero procedimento. Il pagamento delle spese giudiziarie è imputabile al richiedente che deve effettuarlo all'atto della presentazione della domanda di avvio del procedimento dinanzi al giudice.

Quanto devo pagare?

Nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, l'importo delle spese giudiziarie che il richiedente deve pagare all'atto della presentazione della domanda di avvio del procedimento dinanzi al giudice dipende dal valore dell'oggetto della controversia:

per una controversia di valore inferiore o pari a 300 EUR, le spese ammontano a 54 EUR,
per una controversia di valore compreso fra 301 e 600 EUR, le spese ammontano a 78 EUR,
per una controversia di valore compreso fra 601 e 900 EUR, le spese ammontano a 102 EUR,
per una controversia di valore compreso fra 901 e 1 200 EUR, le spese ammontano a 126 EUR,
per una controversia di valore compreso fra 1 201 e 1 500 EUR, le spese ammontano a 150 EUR,
per una controversia di valore compreso fra 1 501 e 2 000 EUR, le spese ammontano a 165 EUR,
per una controversia di valore compreso fra 2 001 e 2 500 EUR, le spese ammontano a 180 EUR,
per una controversia di valore compreso fra 2 501 e 3 000 EUR, le spese ammontano a 195 EUR,
per una controversia di valore compreso fra 3 001 e 3 500 EUR, le spese ammontano a 210 EUR,
per una controversia di valore compreso fra 3 501 e 4 000 EUR, le spese ammontano a 225 EUR,
per una controversia di valore compreso fra 4 001 e 4 500 EUR, le spese ammontano a 240 EUR,
per una controversia di valore compreso fra 4 501 e 5 000 EUR, le spese ammontano a 255 EUR.

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Se il richiedente non paga le spese giudiziarie entro i termini, il giudice tratta comunque la causa e, se del caso, procede in seguito al recupero forzato delle spese giudiziarie.

Come posso pagare le spese giudiziarie?

La ZST.1 (articolo 6) costituisce la base giuridica del pagamento delle spese giudiziarie in contanti o con altri mezzi di pagamento validi, il che si applica altresì al pagamento delle spese nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

In pratica è possibile pagare le spese giudiziarie per via elettronica, mediante i servizi di pagamento in linea delle diverse banche; le spese possono anche essere pagate direttamente presso i fornitori di servizi di pagamento o presso lo sportello di cassa dell'organo giudiziario (in contanti o per mezzo di un terminale di punto vendita).

Per i pagamenti elettronici tutte le banche dispongono del proprio servizio di pagamento in linea.

Il debitore delle spese giudiziarie può pagarle anticipatamente, ossia all'atto della presentazione della domanda di avvio del procedimento dinanzi al giudice oppure può presentare la domanda al giudice e aspettare che quest'ultimo invii un ordine di pagamento nel quale si indica, oltre all'importo delle spese da pagare, anche le altre informazioni necessarie all'esecuzione del pagamento.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Se ha pagato le spese giudiziarie indicando il riferimento ad hoc comunicatogli dal giudice nell'ordine di pagamento, il richiedente non è tenuto a produrre una prova di pagamento al giudice. In tal caso il giudice è in effetti informato del pagamento attraverso un apposito sistema bancario elettronico (UJPnet), nel quale l'indicazione del riferimento esatto è di fondamentale importanza per identificare il pagamento corrispondente.

Se tuttavia le spese giudiziarie sono state pagate senza indicare il riferimento ad hoc, il richiedente deve fornire al giudice una prova dell'avvenuto pagamento. La validità di tale giustificativo non è subordinata ad alcuna condizione formale particolare. In base a tale giustificativo, il giudice verifica se del caso il pagamento delle spese giudiziarie nell'applicazione UJPnet, in particolare se le spese giudiziarie non sono state pagate presso lo sportello di cassa dell'organo giudiziario.

Ultimo aggiornamento: 06/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [sv](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Svezia

Introduzione

Quali sono le tariffe in vigore?

Quanto devo pagare?

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

"L'imposta di domanda di importo pari a quanto riportato in appresso deve essere pagata da chiunque avvii uno dei seguenti procedimenti: cause civili di categoria A,900 SEK (1) /.../, conformemente al regolamento (CE) n. 861/2007 dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità" (allegato del regolamento (1987:452) sulle spese giudiziarie presso gli organi giurisdizionali ordinari).

L'imposta di domanda deve essere pagata all'organo giurisdizionale presso il quale si presenta la domanda. Attualmente non esiste la possibilità di pagare l'imposta per via elettronica attraverso un sito web.

1) La tariffa è in vigore dal 1° luglio 2014.

Quali sono le tariffe in vigore?

Ai procedimenti per le controversie di modesta entità si applica un'unica imposta di domanda che va pagata contestualmente alla presentazione della domanda al giudice. Non vi sono spese giudiziarie o processuali aggiuntive.

Quanto devo pagare?

Dal 1° luglio 2014 l'importo complessivo delle spese giudiziarie relative alla domanda ammonta a 900 SEK.

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

In caso di mancato pagamento dell'imposta di domanda dopo l'invito a finalizzare la domanda con il pagamento, la domanda è respinta e il giudice non tratta la causa. Dopo un rigetto è possibile presentare una nuova domanda vertente sulla stessa materia.

Come posso pagare le spese giudiziarie?

L'imposta di domanda può essere pagata anticipatamente in contanti o mediante carta bancaria presso l'apposito sportello dell'organo giudiziario o, in alternativa, sul conto corrente dello stesso. [Qui](#) figurano le informazioni di contatto degli organi giurisdizionali e le informazioni relative ai conti correnti.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

A pagamento avvenuto non è necessario fare nulla e in linea di principio non è necessario presentare la ricevuta del pagamento. L'organo giurisdizionale confronta gli importi riscossi con le domande presentate. Per agevolare la corrispondenza fra la domanda e il pagamento, è necessario comunicare nel pagamento i nominativi completi del richiedente e del convenuto. La prova del pagamento va sempre conservata, qualora servisse per rintracciare il pagamento.

Ultimo aggiornamento: 08/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Inghilterra e Galles

Introduzione

Quali spese si devono pagare?

Quanto dovrò pagare?

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Come posso pagare?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Il ricorrente può invocare il regolamento relativo alle controversie europee di modesta entità per agire per recuperare importi fino a 2 000 euro (esclusi interessi, spese ed esborsi) nei confronti di un convenuto nelle controversie transfrontaliere. Si ha una controversia transfrontaliera quando almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro del giudice adito. La procedura può essere utilizzata sia per i crediti monetari che per quelli non monetari in materia civile e commerciale. In Inghilterra e nel Galles i procedimenti possono essere avviati dinanzi alla *County Court* (corte della contea) ma non dinanzi alla *High Court* (Alta Corte).

Quali spese si devono pagare?

Le spese di giudizio per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono uguali a quelle previste per le controversie di modesta entità a livello nazionale.

Il pagamento delle spese di giudizio è richiesto per presentare domanda in relazione alle controversie europee di modesta entità. Se si desidera pagare con carta di debito/carta di credito, i dati della carta devono essere indicati nell'appendice al "Modulo A - Procedimento per controversie europee di modesta entità".

Nei casi in cui è necessaria un'udienza per decidere sulla controversia, si applica anche la spesa per l'udienza.

Per l'esecuzione del credito è richiesto il pagamento di ulteriori spese. Per maggiori informazioni sui tipi di procedimenti esistenti consultare le pagine sull'[esecuzione delle decisioni giudiziarie in Inghilterra e Galles](#).

Quanto dovrò pagare?

Le spese di giudizio in Inghilterra e Galles sono illustrate nel foglietto illustrativo [EX50 - Civil and Family Court Fees](#)

Per comodità di consultazione, le spese di giudizio per le controversie di modesta entità riportate nella successiva tabella sono aggiornate al 17 novembre 2016. Le spese di giudizio sono soggette a modifica, per cui occorre sempre verificare, presso l'organo giurisdizionale, il rappresentante legale e ogni altro soggetto o organizzazione interessati, che l'importo sia ancora valido. Le spese sono espresse in sterline; per calcolare l'equivalente in euro effettuare la conversione il giorno in cui si desidera presentare la domanda.

1.1 Per avviare un procedimento (ivi compreso il procedimento avviato dopo la concessione dell'autorizzazione a richiedere l'avvio, escluse le controversie dinanzi al <i>County Court Bulk Centre</i> (CCBC) promosse dagli utenti del centro o le controversie promosse dagli utenti di <i>Money Claim OnLine</i>) per il recupero di una somma di denaro, quando l'importo da recuperare:	Spese da pagare (£)
a) è inferiore a £300	£35
b) è superiore a £300 ma inferiore a £500	£50
c) è superiore a £500 ma inferiore a £1 000	£70
d) è superiore a £1 000 ma inferiore a £1 500	£80
e) è superiore a £1 500 ma inferiore a £3 000	£115

Qualora si debba procedere ad un'udienza si applicano ulteriori spese.

Spese di giudizio da pagare per l'udienza in caso di controversia di modesta entità, quando l'importo da recuperare:	
a) è inferiore a £300	£25
b) è superiore a £300 ma inferiore a £500	£55
b) è superiore a £500 ma inferiore a £1.000	£80
d) è superiore a £1 000 ma inferiore a £1 500	£115
b) è superiore a £1 500 ma inferiore a £3 000	£170

Per dare esecuzione al credito è richiesto il pagamento di ulteriori spese.

Per presentare istanza al giudice è richiesto il pagamento di spese di giudizio, e ulteriori spese di giudizio dovranno essere pagate nelle diverse fasi del procedimento. È possibile beneficiare di un'"esenzione dalle spese di giudizio" (in funzione della situazione personale), che consente di non pagare le spese o di pagarle solo in parte. È tuttavia necessario presentare domanda di esenzione separatamente per ogni spesa da pagare nelle varie fasi dell'intero procedimento. Ad esempio, presentando la domanda di esenzione al momento della presentazione dell'istanza si ha diritto unicamente all'esenzione dalle spese relative a questa prima fase. Questo perché la situazione personale potrebbe cambiare nel corso del procedimento e il diritto all'esenzione potrebbe non sussistere più successivamente oppure il diritto a beneficiare dell'esenzione dalle spese può essere acquisito nel corso del procedimento.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Se il ricorrente non indica i dati della carta di credito o se per qualche ragione il pagamento non va a buon fine, l'organo giurisdizionale adito invia al ricorrente il modulo B "Richiesta al ricorrente di completare e/o correggere la domanda di ingiunzione di pagamento europea", invitandolo a fornire i dettagli di una carta di credito in corso di validità per permettere il pagamento delle spese di giudizio. In caso di mancato pagamento non viene dato seguito all'istanza.

Come posso pagare?

Il pagamento delle spese di giudizio è effettuato fornendo all'organo giurisdizionale i dati esatti per il pagamento. Nella prima fase occorre fornire i dati pertinenti nell'appendice del modulo A "Domanda di ingiunzione di pagamento europea".

Il pagamento viene solitamente effettuato mediante carta di debito/carta di credito. È possibile che presso l'organo giurisdizionale adito non siano disponibili tutti i metodi di pagamento indicati nel modulo A. Il ricorrente deve contattare l'organo giurisdizionale e verificare quali metodi di pagamento possono essere utilizzati.

È anche possibile pagare per telefono utilizzando la carta di credito. Molti organi giurisdizionali accettano questo tipo di pagamento tramite carta, ma occorre in ogni modo contattare l'organo giurisdizionale competente per averne conferma.

I pagamenti elettronici possono essere effettuati solo da chi possiede un indirizzo britannico.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Se la domanda è stata presentata correttamente, l'organo giurisdizionale notifica al convenuto il modulo di domanda (e gli eventuali documenti di accompagnamento) assieme al modulo di replica del procedimento europeo per le controversie di modesta entità (modulo C). Al ricorrente sarà inviato la comunicazione dell'avvenuta emissione accompagnata dalla ricevuta del pagamento.

Di norma la ricevuta è di dimensioni 8x12 cm e riporta in alto il nome dell'organo giurisdizionale e il relativo indirizzo postale, e in basso l'importo pagato e la data e l'ora del pagamento.

Per maggiori informazioni, consultare il sito (in inglese) sulle [controversie transfrontaliere nell'Unione europea](#)

Ultimo aggiornamento: 04/05/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Irlanda del Nord

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità non rientra tra quelli soggetti alle spese processuali.

Ultimo aggiornamento: 23/09/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Scozia

Introduzione

[Quali spese si devono pagare?](#)

[Quanto dovrò pagare?](#)

[Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?](#)

[Come posso pagare?](#)

[Cosa devo fare dopo il pagamento?](#)

Introduzione

In Scozia le spese di giudizio per le controversie di modesta entità europee sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/481 (ordinanza della corte dello Sceriffo del 2018 in materia di spese di giudizio, legge della Scozia numero 2018/481), modificata da:

Sheriff Courts Amendment Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number, 2018/194 (ordinanza di modifica della corte dello sceriffo del 2018 in materia di spese di giudizio, legge della Scozia numero 2018/194);

L'allegato 2, parte II, numeri 16 e 38, si applica alle controversie di modesta entità europee a decorrere dal 1° aprile 2019.

L'allegato 3, parte II, numeri 16 e 38, si applica a decorrere dal 1° aprile 2020.

Non è possibile il pagamento elettronico delle spese di giudizio.

Quali spese si devono pagare?

La presentazione al giudice di istanza europea in materia di controversie di modesta entità con il modulo A di cui al regolamento (UE) n. 861/2007 richiede il pagamento di spese che coprono tutte le fasi del procedimento giudiziario.

È incluso il costo della notificazione dei documenti per posta, ma può essere prevista una spesa aggiuntiva se è richiesta la notificazione al convenuto tramite lo *Sheriff Officer* (funzionario dell'Ufficio dello sceriffo).

Non è richiesto il pagamento di spese per la presentazione della risposta alla domanda con il modulo C.

Di norma non è richiesta la rappresentanza di un avvocato e le spese di giudizio non sono comprensive dei relativi onorari.

Quanto dovrò pagare?

Attualmente le spese per presentare al giudice istanza europea in materia di controversie di modesta entità sono le seguenti:

per importi uguali o inferiori a 300 o 250 euro è richiesto il pagamento di 19 sterline;

in tutti gli altri casi il pagamento ammonta a 104 sterline.

Per la notificazione dei documenti al convenuto da parte dello *Sheriff Officer* (ufficiale dell'ufficio dello Sceriffo) è richiesto il pagamento di una spesa amministrativa di 13 sterline in aggiunta al costo del servizio dello *Sheriff Officer*.

Ai sensi dell'articolo 8 della *Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument 2018/481* e successive modificazioni, una parte può beneficiare dell'esenzione dal pagamento delle spese se, ad esempio, ha diritto a determinati benefici statali o al patrocinio a spese dello Stato.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Se le spese non vengono pagate, il giudice non accetta l'istanza e non è obbligato ad agire, ai sensi del paragrafo 3 dello *Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument 2018/481* e successive modificazioni.

Come posso pagare?

Le spese di giudizio possono essere pagate mediante:

assegno, intestato a "The Scottish Courts and Tribunals Service" (Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia);

carte di debito e carte di credito: verificare quali carte sono accettate dall'organo giurisdizionale competente e se il pagamento può essere effettuato per telefono;

vaglia postale, intestato a "*The Scottish Courts and Tribunals Service*";

contante: si consiglia di inviare denaro contante per posta.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

L'organo giurisdizionale accetta la presentazione della domanda con il modulo A di cui al regolamento (UE) n. 861/2007 accompagnato dal pagamento. La domanda e il pagamento devono essere presentati o inviati contestualmente all'organo giurisdizionale, che consegnerà o invierà il modulo B o il modulo 1 e notificherà il modulo A al convenuto come tappa successiva del procedimento. Non è richiesta la prova di pagamento.

Ultimo aggiornamento: 04/05/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.